



Provincia di Perugia



Comune di Marsciano

Perugia 09/10/2018

OGGETTO: SUA A123 -AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA CO-PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA 'FABRIZIO DE ANDRE' (ANNUALITA' SCOLASTICHE 2018/2019 – 2019/2020- 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023)

CIG. 7548703AC5

RISPOSTE A QUESITI FREQUENTI

D:1 *Con la presente richiesta, si chiede di confermare che un'Associazione non avente scopo di lucro, se non nella misura necessaria per il raggiungimento degli scopi statutari, possa partecipare alla procedura in oggetto, posto che nel Disciplinare al PUNTO 5 pag 5 paragrafo 1, relativo ai Soggetti Ammessi in forma singola e associata, la tipologia di associazione di cui sopra, sembra non essere considerata nell'elencazione contenuta in tale paragrafo, così come nel Capitolato all'art 8."*

R1: L'Associazione non avente scopo di lucro, sia in forma singola che associata rientra nella nozione di "operatore economico", così come definito dagli artt. 3 e 45 del D.LGS 50/2016. L'assenza dello scopo di lucro non impedisce la qualificazione di un soggetto come imprenditore e non ne giustifica l'esclusione dalla partecipazione alle gare a priori e senza ulteriori analisi, atteso che la normativa comunitaria, segnatamente la direttiva 2004/18/CE, osta all'esclusione di concorrenti dall'aggiudicazione di appalti pubblici per il solo motivo che essi non abbiano la forma giuridica corrispondente ad una determinata categoria di persone giuridiche, non avendo inteso restringere la nozione di "operatore economico che offre servizi sul mercato" unicamente agli operatori che siano dotati di un'organizzazione d'impresa né introdurre limitazioni a monte in ragione dell'organizzazione interna dell'operatore stesso, bensì mirando all'apertura alla concorrenza nella misura più ampia possibile sia nell'interesse comunitario alla libera circolazione dei prodotti e dei servizi, sia dell'interesse della stessa stazione appaltante.

A tale proposito si richiamano alcuni recenti orientamenti giurisprudenziali in merito:

"L'assenza di fini di lucro non esclude che le associazioni di volontariato possano esercitare un'attività economica, né rileva la carenza di iscrizione alla Camera di Commercio o al registro delle imprese, che non costituiscono requisito indefettibile di partecipazione alle gare di appalto (C.S. 4236/09)"

Con sentenza della Corte di Giustizia CE sez. IV 23 dicembre 2009 . C 305/08, è stato ribadito che le disposizioni della direttiva 2004/08 devono essere interpretate “nel senso che consentono a soggetti che non perseguono preminente scopo di lucro, non dispongono della struttura organizzativa di un'impresa e non assicurano una presenza regolare sul mercato... di partecipare ad un appalto pubblico di servizi” e che tale direttiva osta all'interpretazione di una normativa nazionale che vieti a soggetti che “non perseguono preminente scopo di lucro di partecipare ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico”.

D2: *Nel Modello 1 Domanda di partecipazione, pure non è presente, tra i soggetti che possono chiedere di partecipare alla procedura in oggetto, l'Associazione senza scopo di lucro: in caso di risposta positiva, la stazione appaltante provvederà a fornire il modello con tale integrazione?*

Si evidenzia nel modello pubblicato di cui sopra, un refuso “Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di Torgiano, anziché Marsciano.

R2:

Nel sito della Provincia di Perugia :www.provincia.perugia.it, nella sezione “Bandi di gara” –“Concessioni” all'interno della cartella relativa alla gara in oggetto (SUA A123) si trova la modulistica corretta che contempla anche come tipologia di concorrente “associazione/fondazione”.